

Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone

di Roberto Bin

1. Il punto di partenza.

Ciclicamente la dottrina costituzionalistica s'interroga sul ruolo della Corte costituzionale nel nostro sistema istituzionale per rilevare evoluzioni o mutamenti nel rapporto tra il giudice costituzionale e gli altri poteri dello Stato. Su questo piano si colloca anche il saggio di Andrea Morrone, pubblicato di recente in questa *Rivista*¹, che fin dal titolo rivela la tesi di fondo: la Corte costituzionale avrebbe negli anni più recenti sconfinato dal «recinto della legittimazione e della costituzione», macchiandosi di «suprematismo giudiziario»². Per sostenere la sua tesi, Morrone rivolge la sua attenzione a prospettive diverse, che però convergerebbero - secondo la sua opinione - nel tracciare una trasformazione del ruolo della Corte: l'esame di tre recenti sentenze molto discusse della Corte testimonierebbe l'arrendersi della giurisprudenza costituzionale alla «giustizia caso per caso», (§ 2); altre recenti decisioni mostrerebbero la rilettura che la Corte avrebbe compiuto dei rapporti con il diritto europeo (§ 3); anche il giudizio in via d'azione avrebbe subito una chiara deformazione (§ 4); sarebbe poi emerso «l'uso *flo*u del principio di ragionevolezza» (§ 5); a tutto ciò si sarebbe accompagnato l'attivismo della Corte sul piano mediatico e dei rapporti con l'opinione pubblica (§§ 6 e 7). La conclusione cui arriva lo scritto è indubbiamente allarmante: queste trasformazioni dell'attività della Corte avrebbero causato lo «sfarinamento» del fondamentale principio di divisione dei poteri, intaccandolo nel suo contenuto più geloso, quello della separazione tra governo e giurisdizione (§ 8).

Non ripercorrerò l'intero tragitto dell'analisi di Morrone, ma mi concentrerò su due punti che a me sembrano fondamentali per il costituzionalista e su cui dissento dalle tesi dell'A., come ora cercherò di motivare.

2. Sul «suprematismo giudiziario» della Corte costituzionale.

Gli strali critici di Morrone si indirizzano a tre decisioni della Corte che avrebbe segnato «una ennesima svolta» nella sua giurisprudenza. Sono decisioni molto note, molto discusse e – come altrove ho sostenuto – alquanto discutibili³. Che le sentenze della Corte costituzionale siano sottoposte al vaglio critico della dottrina (ed anche della giurisprudenza ordinaria) fa parte del gioco. I giudici, anche quelli costituzionali,

¹ Morrone (2019).

² Morrone (2019, 251).

³ Sono la sent. 1/2014 sulla legge elettorale, la 10/2015 sulla *Robin Hood Tax* e la 207/2018 sul caso *Cappato*.

devono giustificare le proprie decisioni cercando di corredarle con una motivazione persuasiva, che viene “saggiata” dalla critica dei commentatori. Quanto possa essere utile – anche se ad alcuni non gradita – la critica della dottrina lo dimostra il fatto che talvolta la Corte ha rinunciato a proseguire in un indirizzo giurisprudenziale che era stato duramente criticato dai commentatori. La critica, se anch’essa è ben argomentata, serve.

Ora, ognuna delle sentenze prese in esame è stata oggetto di innumerevoli commenti che hanno stigmatizzato le argomentazioni sviluppate dalla Corte. Ma le considerazioni di Morrone non si limitano all’esame delle singole motivazioni della Corte. La critica investe il senso complessivo che da esse emerge: il rimprovero è di perseguire un disegno di superamento dei limiti del ruolo costituzionale della Corte, «di coniare nuovi moduli (di giudizio e di decisione), *superando* le regole processuali esistenti, *riscrivendo* norme sostanziali, *modificando* l’equilibrio dei poteri»⁴. Questo atteggiamento è ciò che Morrone chiama, con un’espressione un po’ *à la page*, «suprematismo giudiziario».

Tutto ciò non mi convince: non perché la Corte non stia davvero “coniando nuovi moduli” e “superando le regole processuali”, ma perché non le si può imputare di modificare “l’equilibrio dei poteri” e tanto meno di farlo perseguendo un disegno preciso.

Un confronto può essere utile. In Germania, il *BVerfGG* del 1951, che disciplina la corte costituzionale federale, è stata riscritta nel 1993 e anche in seguito modificata più volte per aggiornare competenze e regole di funzionamento dell’organo. In Spagna, la legge organica sul Tribunale costituzionale del 1979 è stata da allora modificata una decina di volte. E in Italia? La disciplina è stata scritta, un po’ con leggi costituzionali, un po’ con leggi ordinarie, tra il 1948 e il 1953: dopo di allora si sono modificati solo i procedimenti d’accusa (1962), poche norme sulla elezione dei giudici (1967), il giudizio di ammissibilità a seguito della legge sul referendum (1970), alcuni particolari del giudizio in via d’azione a seguito della riforma del Titolo V (2003). Tutto l’impianto della disciplina della Corte e lo strumentario delle sue pronunce sono rimasti invariati, sostanzialmente fissati dalla legge 87/1953, scritta e approvata *prima* che la Corte incominciasse a funzionare: una legge, dunque, scritta senza alcuna esperienza del concreto funzionamento della Corte – un organo del tutto nuovo per l’ordinamento italiano - e mai adeguata agli insegnamenti della pratica. Quel testo è rimasto sostanzialmente invariato, del tutto impermeabile a tutte le difficoltà e le esigenze che sono sorte dalla prassi del giudizio costituzionale. Quando si parla di «equilibrio dei poteri», si dovrebbe guardare all’agire complessivo dei «poteri» che si

⁴ Morrone (2019, 257): i corsivi sono originali,

hanno presenti: altrimenti, circoscrivendo lo sguardo a ciò che fa la Corte, si rischia di scivolare nello stesso equivoco in cui cadono coloro che ritengono di poter affrontare il classico e un po' frustrato tema del "mutamento" del ruolo del Presidente della Repubblica estraendo quest'organo fuori del contesto dei rapporti con gli altri organi costituzionali, da quella che – con espressione un po' equivoca – si è soliti chiamare "la forma di governo". La Corte – si potrebbe dire – fa quello che il legislatore le lascia fare, o la costringe a fare.

«Suprematismo» era un programma artistico che descriveva le opzioni estetiche di Kazimir Malevič – come ricorda Morrone in una nota iniziale, in cui si spiega perché venga mutuato il termine per descrivere l'opera della Corte. La metafora un po' vacilla: Malevič teorizzava, la Corte sicuramente no; il «suprematismo» descriveva il programma estetico di un pittore, ma non mi sembra appartenere alla riflessione della Corte circa il proprio ruolo. Né mi sembra che un tale ruolo emerga univocamente (e tantomeno consapevolmente) dalla sua giurisprudenza.

Si potrebbe dire che l'unico tratto di un possibile "manifesto estetico" della Corte stia scritto nelle frequenti espressioni di preoccupazione per le "zone franche" dell'ordinamento, quelle zone che si sottraggono al controllo di costituzionalità. Ma questa non è certo una novità, né mi sembra una «espressione *ambigua e aperta a qualsivoglia significato*»⁵. Che non vi debbano essere angoli dell'ordinamento giuridico in cui non si possa far valere l'obbligo di rispettare la Costituzione, perché manca lo strumento processuale adatto, non mi sembra accettabile e coerente con il progetto costituzionale. È difficile che ciò accada in riferimento ai diritti individuali, che sono *tutti*, per principio, difendibili davanti al giudice ordinario (ma ciò può accadere, come si è visto, per i diritti politici), ma è invece ben possibile che accada nell'organizzazione dei pubblici poteri e in certe zone della loro attività. In altri tempi la Corte aveva predisposto qualche strumento per illuminare gli angoli più bui. Uno degli strumenti che avrebbero potuto rivelarsi più potenti era stato elaborato dalla sent. 226/1976, che aveva riconosciuto alla Corte dei conti la legittimazione a impugnare, in sede di registrazione degli atti del Governo, la legge che ne autorizzava l'emanazione senza prevederne un'adeguata copertura finanziaria: il che si giustifica – ricordava la Corte - «anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte». Era uno strumento molto forte, il cui impiego avrebbe potuto arginare la crescita del debito pubblico, che proprio in quegli anni aveva iniziato a lievitare. Invece lo strumento non fu mai più usato dalla Corte dei conti. Come mai? Perché questa si spaventò della reazione della politica. Il legislatore

⁵ Morrone (2019), 254 (corsivi originali).

mostrò subito di voler e poter reagire, presentando proposte di legge costituzionale dirette a fermare la Corte costituzionale e limitare l'attivismo della Corte dei conti⁶. Non ce ne fu bisogno, perché l'arma fu rinfoderata e non se ne registrarono altri usi⁷. Allora però il mondo politico e gli organi legislativi sembravano un po' più attenti alla giurisprudenza costituzionale: goffi magari nella loro reazione⁸, ma per nulla distratti; poco disposti a seguire l'esempio tedesco e a offrire alla Corte costituzionale nuovi strumenti di giudizio, ma almeno avvertiti delle implicazioni che la giurisprudenza costituzionale poteva avere sul piano dell'«equilibrio dei poteri».

A me sembra evidente che la causa prima dei supposti «sconfinamenti» della Corte andrebbe cercata nell'abulia del legislatore che, non solo ha consentito alla Corte di allargarsi, ma l'ha costretta a farlo, non fornendo ad essa strumenti utili per lavorare adeguatamente. Ciò è particolarmente vero – per limitarci ai casi indicati da Morrone – per la sentenza sulla *Robin Hood Tax*. È stato un tentativo, un po' maldestro probabilmente, di superare la rigidità dei tipi di pronuncia e l'automaticità degli effetti che discendono dalle sentenze di accoglimento della questione: un vecchissimo problema, che aveva suscitato un vivace dibattito sul “costo” delle sentenze della Corte, e poi indotto la Corte a escogitare qualche mezzo per “modulare” gli effetti delle proprie decisioni. Ma di tutto questo il legislatore non si è accorto, se non per qualche reazione smodata: nulla è riuscito a elaborare per risolvere problemi evidenti. Dunque, che la Corte cerchi talvolta qualche soluzione, almeno per i casi più urgenti, può non piacere (e non piace neppure a me), ma non mi sembra sintomo di “sovranismo”, cioè di un progetto di estensione dei propri confini.

Molti dubbi mi hanno sollevato le famosissime sentenze in cui la Corte ha accettato che una questione incidentale di legittimità costituzionale si incardinasse in giudizi di accertamento promossi davanti al giudice civile a proposito delle leggi elettorali: la prima di esse, la sent. 1/2014, è tra quelle che Morrone indica come esempio di rinuncia del requisito di incidentalità, al fine di estendere il controllo di costituzionalità alle famose “zone franche”. È una critica che condivido, e che altrove avevo motivato con la preoccupazione che disancorare il giudizio di legittimità

⁶ La proposta era a firma di Branca e altri. Le altre due proposte di legge costituzionale erano una tesa a precisare il carattere “esecutivo” delle attività di controllo della Corte dei conti (a firma di Ferri e altri parlamentari socialisti), e l'altra (a firma di alcuni deputati comunisti) ad escludere la registrazione degli atti con forza di legge, soluzione poi accolta dalla legge (ordinaria) 400/1988 (art. 16).

⁷ Almeno fino alla sent. 196/2018, che introduce il singolare principio per cui la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è giudice che può rilevare qualsiasi irregolarità delle poste inserite nel documento contabile, sino a promuovere un autonomo giudizio incidentale di legittimità costituzionale contro la legge che l'autorizza. Benché questa sentenza introduca con tutta evidenza una nuova via di accesso alla Corte costituzionale (cfr. Bin, 2019c), essa non rientra tra le pronunce contro cui Morrone indirizza i suoi strali critici.

⁸ Altrove ho ricostruito le reazioni parlamentari contro le sentenze interpretative della Corte costituzionale nella XIII e XIV legislatura: cfr. Bin, Bergonzini (2006, § 4)

costituzionale dal requisito processuale della rilevanza rischia di minare la stessa legittimazione della Corte in quanto giudice (Bin, 2014); osservando poi che, se davvero vi sono zone che la legge pone al riparo dal giudizio della Corte, questa non dovrebbe abbandonare le forme processuali per giudicare la singola questione, ma meglio sarebbe che, sollevata la questione davanti a se stessa, colpisse la stessa legge “nella parte in cui” esclude o impedisce il sindacato di costituzionalità (Bin, 2017). La “supplenza” della Corte costituzionale nei confronti del legislatore si farebbe però in tal modo esplicita, e subito qualcuno vi individuerrebbe la prova provata del «suprematismo giudiziario» della Corte.

3. *L'estetica della «modestia costituzionale»*

Un'altra espressione che sembra alimentare il “manifesto estetico” della Corte è il frequentissimo inchino di rispetto che essa accenna di fronte alla “discrezionalità del legislatore”. È un atteggiamento di “modestia giudiziaria” che si colloca esattamente sul versante opposto al “suprematismo”: infatti è in genere lodato o auspicato da quanti criticano il *judicial activism* delle corti supreme⁹.

Di esempi ne potremmo citare infiniti; alcuni anche in casi celebri, come quello del matrimonio omosessuale (sent. 138/2010). In quel caso la Corte riflette sui limiti della giurisdizione, della capacità e della legittimazione del giudice ad intervenire attraverso una «interpretazione creativa» che rovescia idee, sentimenti, assetti sociali solidamente impiantati nella tradizione. C'è un punto oltre al quale la Corte costituzionale non si sente legittimata ad andare. Si è indicato un precedente storico di questo atteggiamento nella decisione della Cassazione che nel 1906 bocciò la famosa sentenza di Mortara sul voto alle donne (Brunelli 2010, 45). Ed in effetti è un atteggiamento che la Corte assume davanti a tutte le questioni “eticamente sensibili”, in cui non sono individuabili profili specifici di discriminazione che possano essere trattati con gli strumenti tratti dal principio di eguaglianza, ma vengono presi di mira alcuni “valori” di fondo. Si prendano ad esempio, tra le più recenti, la sent. 141/2019, sul reato di favoreggiamento della prostituzione, e la sent. 272/2017, in cui la Corte sfiora il tema della nascita per surrogazione. E naturalmente la sentenza sul “caso Cappato”¹⁰.

Quest'ultima decisione riassume entrambi i profili trattati in precedenza: somma la frustrazione di un giudice che vede i suoi “moniti” sistematicamente ignorati dal legislatore, il quale sui temi “eticamente sensibili” segna sempre *l'impasse*, alla frustrazione del giudice a cui il legislatore non è capace di fornire strumenti duttili che

⁹ Cfr. per tutti Gerhardt (2007); Vermeule (2006)

¹⁰ Sul filo che unisce queste tre pronunce, rinvio a Bin (2019b).

gli consentano di operare fuori della logica tutto/niente che presiede alle alternative segnate dalla legge 87/1953.

Certo, è una decisione sorprendente e per molto versi contestabile, frutto forse di un uso incauto del diritto comparato: ma certo non si può dire rappresenti una decisione “sovranista”. Né, nel caso specifico, si può dire che sia una sentenza che rappresenta «una forma di denegata giustizia»¹¹: provocando il rinvio del giudizio penale contro Cappato – rinvio che avrebbe potuto essere evitato se solo il giudice di Milano avesse operato un’interpretazione adeguatrice della norma penale che punisce l’*aiuto* al suicidio; ma anche se la Corte avesse fatto altrettanto, rispondendo all’ordinanza di rinvio – si protrae lo spettacolo politico innescato dalla sua auto-denuncia, ma non si lede certo la tutela dei diritti dell’imputato.

Di denegata giustizia si potrebbe invece parlare in tutti quei casi in cui la “modestia” della Corte le ha sconsigliato di intervenire in questioni politicamente difficili: come è stato osservato, «*judicial modesty, standing alone, is not a method of deciding cases; it is a political slogan*» (Gerhardt, 2007, 42).

Un esempio tra tutti sono i conflitti di attribuzione sollevati dai parlamentari di fronte a plateali violazioni dei regolamenti parlamentari. Il coraggio che la Corte aveva dimostrato nel censurare l’abuso della decretazione d’urgenza, a partire dalla “storica” sent. 360/1996, sembra essersi offuscato: eppure la violazione delle regole parlamentari e la compressione oltre ogni limite del dibattito sul bilancio compromettono quell’equilibrio nei rapporti tra gli organi che «è anche funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso», come ebbe a sottolineare la Corte a proposito del cattivo uso della legge di conversione (sent. 171/2007). Troppe sono ancora le “zone franche” che si sottraggono ad un’applicazione della Costituzione in via giudiziaria, rispetto alle quali la Corte mostra molta timidezza: perché sono questioni che sorgono nel corpo vivo della politica e non sono raffreddate dallo spazio che intercorre tra il dibattito politico e il giudizio sulla legge che il più delle volte ne rappresenta il frutto. Anche in questo caso la Corte ha temuto per gli effetti della sua decisione, nel caso avesse accolto il conflitto di attribuzione sorto per i modi in cui è stata approvata la legge di bilancio 2019 (ord. 17/2019): il timore che un accoglimento del ricorso portasse ad un annullamento della legge di bilancio (il che forse non era affatto scontato, se è vero che l’annullamento della legge elettorale non comportava affatto – aveva sostenuto la Corte nel 2014 – alcuna conseguenza negativa per la validità delle elezioni e per la legittimazione del Parlamento), ha persuaso la Corte ad accontentarsi del classico “monito”: «in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale

¹¹ Morrone (2019), 256.

dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti». Sperando che non capiti più, naturalmente.

4. Il «suprematismo giudiziario» sta altrove

Se il «suprematismo giudiziario», riferito alla Corte costituzionale, non mi convince molto, per altre situazioni invece mi sembrerebbe un'etichetta molto appropriata. Mi riferisco a certe tendenze della magistratura ordinaria, probabilmente minoritarie, alle quali la definizione calzerebbe a pennello. Non si tratta di un'impressione che si ricava soltanto dalla lettura di un certo numero di sentenze, ma proprio – come era per Malevič e non è per la Corte costituzionale – di un “manifesto” che propugna una “estetica” giurisprudenziale: esso trova una compiuta descrizione in alcuni scritti prodotti da autorevoli magistrati¹² e sostegno scientifico in alcuni settori della dottrina costituzionalistica. Il fulcro di questo “manifesto” è la sovrapposizione tra le fonti del diritto e l'interpretazione, cioè la demolizione di uno degli argini fondamentali dell'assetto costituzionale dei poteri in nome dei “valori”: si applaude a «un momento di svolta irreversibile nella struttura del sistema (e, dunque, pure – così, quanto meno, dovrebbe essere – del modo con cui concepirlo), con un conseguente spostamento di piano al quale se ne possono apprezzare le più salienti ed espressive movenze: dalle fonti alle norme»¹³. Viene divelto in tal modo il principio fissato dall'art. 101.2 Cost., che rende l'opera del giudice *libera* nel suo svolgersi ma *vincolata* al rispetto della legge, e segna perciò con chiarezza la preminenza del diritto positivo e delle sue fonti sull'attività dell'interprete, fissando il limite a cui i giudici sono sottoposti (Mangia, 2019).

È un'operazione fortemente ideologica, come non può non essere un manifesto della nuova estetica. L'attenzione slitta dalla considerazione delle fonti al piano dei “valori”: si assume come «“metaprincipio” sull'interpretazione»¹⁴ il principio della tutela più «intensa» dei diritti usandolo come leva per superare i limiti dell'ordinamento costituzionale, così da eliminare qualsiasi «differenza di trattamento» tra le Carte dei diritti, e quindi sviluppare «una sana competizione al rialzo» tra di esse, in modo da stabilire «dove si situi la tutela maggiormente avanzata e idonea a far fronte nel modo più adeguato alle complessive esigenze del caso». Si vorrebbe perciò accreditare «un'autentica *Grundnorm*» posta a base dell'ordinamento, «data dalla ricerca della massimizzazione della tutela dei beni della vita costituzionalmente protetti, visti nel loro fare “sistema”»: «un “metaprincipio” che sta a base, più (e prima ancora) che

¹² Mi riferisco in particolare a Conti (2017).

¹³ Ruggeri (2008), 19.

¹⁴ Le citazioni che seguono sono tutte tratte da opere di Ruggeri: nell'ordine, la prima da Ruggeri (2012), 12; le altre dal più recente Ruggeri (2018a), 8; ma passaggi argomentati di questo tenore si possono trovare in tutta la copiosa produzione più recente dell'A.

della selezione della norma o del sistema di norme adeguati al caso, quale che ne sia la fonte o la provenienza, dello stesso orientamento (o, meglio, del preorientamento) interpretativo che guida questa ricerca».

È allarmante che queste idee escano dal leggiadro mondo delle dottrine e influenzino porzioni significative della magistratura, istigandola a collocarsi «in una prospettiva di vero e proprio dovere, al servizio dei diritti e delle persone», avendo come obiettivo la «tutela più intensa dei diritti» da perseguirsi «attraverso il ricorso all'interpretazione dei diversi strumenti non governati da logiche di primato... in un gioco al rialzo rivolto al perseguimento della miglior tutela possibile dei diritti fondamentali» (Conti 2017, 99).

In altra sede (Bin 2019a) ho cercato di dimostrare come questo “manifesto” sia eversivo rispetto ai principi della Costituzione e alla funzione della giurisprudenza che in essa viene disegnata. In questa sede invece merita approfondire un aspetto che ci riporta alle tesi critiche di Andrea Morrone e che riguardano la «recente rilettura dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo» (Morrone 2019, 258). Il “manifesto” che incita i giudici a cercare di perseguire «la migliore tutela possibile dei diritti fondamentali» nasce infatti in seno alla teorica del c.d. «costituzionalismo multilivello» che, fornendo al giudice più “carte dei diritti” lo stimolerebbe – questa è la tesi – a ricercare il «*maximum standard*» di tutela liberamente attingendo a questa o a quella carta. È una teoria che trovo profondamente sbagliata¹⁵, ma che ottiene facili plausi e adesioni anche giurisprudenziali¹⁶: contro di essa la Corte costituzionale ha lanciato molti strali, essendo giustamente preoccupata delle conseguenze che possono derivare dal suo attecchire nella giurisprudenza ordinaria. È solo avendo presente questa preoccupazione che si può cogliere correttamente la «rilettura» dei rapporti tra i diversi ordinamenti che emerge da alcune recenti sentenze costituzionali.

5. *Corte costituzionale e rapporti tra gli ordinamenti*

La critica di Andrea Morrone alla giurisprudenza costituzionale più recente in tema di rapporti con l'ordinamento europeo è racchiusa in questo passo: «se il nostro ordinamento è parte dell'ordinamento europeo, e se quest'ultimo è *sovranazionale* nel senso che *comprende* anche gli ordinamenti degli stati membri, la logica che

¹⁵ Curiosamente Antonio Ruggeri la ritiene invece “positivamente” fondata sull'art. 53 della Carta dei diritti (lo ha ribadito anche di recente, polemicamente, in un dibattito che abbiamo avuto, stimolati da Roberto Conti, sulla rivista *Giustizia Insieme*, aprile 2019). È un po' curiosa come tesi, perché l'art. 53 si limita a vietare di usare la Carta per *peggiore* la tutela dei diritti garantiti dalle costituzioni: la qual cosa è ben diversa dal (supposto) principio per cui si dovrebbe cercare la tutela *migliore* navigando tra le Carte dei diritti. Il divieto di peggiorare una situazione giuridica non è affatto simmetrico, e perciò sovrapponibile, all'obbligo di migliorarla.

¹⁶ Per un esame critico di queste tesi, cfr. Bin (2018), 63 ss.

dovrebbe governare i rapporti non può essere quella irrelata a un certo modo di intendere il principio di *sovranità* (sbilanciato a favore della sovranità dello stato italiano), ma quella dell'*integrazione* (delle diverse sovranità) *nell'unità europea*»; questa logica impedirebbe di ritornare «su posizioni di esclusività politica e giuridica» (Morrone, 2019, 259 s.). Vi sono alcuni aspetti che rendono questo ragionamento opaco: non è chiaro a) che cosa voglia dire che un ordinamento “*comprende*” gli altri ordinamenti; b) che cosa voglia dire “integrazione di diverse sovranità nell'unità europea”; c) che cosa voglia dire ritornare “su posizioni di esclusività politica e giuridica” e perché questa sia una conseguenza necessaria della mancata accettazione delle premesse contenute nei due punti precedenti.

Le critiche di Morrone prendono le mosse da due argomentazioni della Corte costituzionale. La prima è l'ormai famoso *obiter dictum* contenuto nella sent. 269/2017; la seconda sta nella più recente sent. 20/2019, con cui si dichiara parzialmente illegittima la legge 33/2013 sugli obblighi di trasparenza nella pubblica amministrazione: anche in questo caso il bersaglio è un *obiter dictum*, visto che già il giudice remittente aveva escluso che vi potesse essere un conflitto tra la norma interna e le norme europee, così come interpretate dalla Corte di giustizia. In che cosa consisterebbe il difetto di questa giurisprudenza? Essenzialmente in questo: a) che la Corte costituzionale limiterebbe l'applicazione diretta del diritto europeo alle sole norme con *effetto diretto*, con esclusione dei *principii* dell'Unione europea; b) che la Corte imporrebbe una gerarchia («non solo temporale») tra le questioni pregiudiziali europea e di costituzionalità; c) che in questo modo la Corte costituzionale sembra ritenere «la carta dei diritti priva di valore prescrittivo immediato», riservando a sé stessa «l'interpretazione e l'applicazione»¹⁷.

Procediamo con ordine. Che l'applicazione diretta del diritto UE sia limitata alle norme con *effetto diretto* mi sembra tautologico: lo dice la Corte di giustizia. La quale ha aperto la porta anche all'applicazione diretta dei principi quando, riferiti alla singola fattispecie in giudizio, si rivelino capaci di esprimere norme «chiare, precise e incondizionate», cioè norme capaci di essere applicate direttamente dal giudice nel corso di un processo senza invadere lo spazio attribuito (dallo stesso diritto europeo) ad altri poteri dello Stato, ossia al potere politico del legislatore e alla discrezionalità del potere amministrativo. Anche se questo aspetto spesso non viene colto – ed anche la Corte di giustizia sembra talvolta dimenticarsene (come è accaduto nel “caso Taricco”- ciò che può avere effetto diretto non dipende da come sia fraseggiata la *disposizione* da cui è tratta la *norma*, ma dal caso che il giudice nazionale ha di fronte e dai limiti del potere giurisdizionale in un sistema costituzionale determinato. I

¹⁷ Morrone (2019), 259 e 260.

principi, anche quelli del Trattato, hanno mostrato di poter valere, per esempio, come “divieti”, di per sé muniti di effetto diretto: si pensi al divieto di discriminazione, al divieto di concentrazione ecc. Per esempio, il principio di libera circolazione contenuto nel trattato di per sé non produce alcuna norma ad “effetto diretto” sino al momento in cui Tizio non lo faccia valere *contro* una legge nazionale che, limitando la circolazione, cozza con il divieto in esso implicito. Il quadro è chiaro, la sua applicazione non sempre: il “caso Taricco” nasce proprio dall’inclinazione della Corte di giustizia ad estendere l’applicazione dei principi. Ma questo è un problema generale su cui tornerò nel paragrafo successivo.

Che i giudici nazionali possano o debbano dare applicazione diretta alle norme della Carta dei diritti è vero e falso ad un tempo. È vero se stanno applicando le norme europee (o le norme nazionali che ad esse danno attuazione), e se queste presentano le caratteristiche di cui si è appena detto; è falso se stanno applicando il diritto interno o se tali caratteristiche manchino. Il vero problema è dove termini l’“ambito di applicazione” del diritto europeo e incominci il diritto interno: ma anche su questo dovrò ritornare. Si badi, questo non è un principio: è la *regola* fissata dall’art. 51 della stessa Carta dei diritti, che ne restringe l’ambito di applicazione «alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione».

Non mi sembra che la Corte costituzionale, né negli *obiter dicta* incriminati né altrove nella sua giurisprudenza, sconfessi questo assetto. Quello che dice è una cosa precisa: che il giudice nazionale deve usare gli strumenti che il *suo* ordinamento gli appresta; in essi vi è il *rinvio pregiudiziale* alla Corte di giustizia, ma anche l’*eccezione di costituzionalità*; questa offre al giudice la possibilità di far valere i *diritti costituzionali* con *effetti erga omnes*; se i diritti fondamentali che vengono fatti valere sono proclamati sia dalla Costituzione che dalla Carta dei diritti (e se si verte su questione che può ricadere nell’ambito di applicazione di quest’ultima), è bene che il giudice interroghi prima la Corte costituzionale (è un *favor* per lo strumento che rimuove la lesione dei diritti con effetti *erga omnes*); il che non gli impedisce affatto di superare il problema nel caso in cui si trovi in presenza di una norma europea (quale ne sia la fonte testuale) dotata di effetto diretto o di rivolgersi in via preliminare alla Corte di giustizia per sapere se una determinata norma sia o meno dotata di quell’effetto diretto. Il vero problema sta proprio qui, ed è esploso nel “caso Taricco”: può la Corte di giustizia dichiarare che produce effetti diretti qualsiasi disposizione dell’ordinamento europeo? Può cioè autorizzare il giudice italiano a disapplicare qualsiasi norma dell’ordinamento legislativo italiano perché in contrasto con qualsiasi norma dell’ordinamento europeo, senza passare per il giudizio della Corte

costituzionale, a cui il nostro ordinamento riserva il sindacato sulle leggi italiane? Può disporre liberamente dei modi di procedere delle giurisdizioni nazionali? Dietro a questi interrogativi, ce n'è un altro, ancora più generale e ineludibile: a chi spetta di dire in quali limiti e in quali forme il diritto europeo prevalga su quello nazionale? A questi interrogativi cruciali non si può rispondere per *slogan*, né basta giocare con vaghi principi. Che nei «principi dell'ordinamento costituzionale vivente» alberghino anche «i principi dell'integrazione sovranazionale» sarà pur vero, ma non basta a darci una risposta seria ad una domanda che seria lo è davvero.

6. Ogni Libro ha il suo Sinodo

Ogni tanto meriterebbe iniziare dall'inizio¹⁸. E l'inizio ci suggerisce di riflettere seriamente su quali siano i fondamenti costitutivi dell'Unione europea e della appartenenza dell'Italia ad essa. L'Unione europea opera in un ambito materiale limitato. È la costruzione di un mercato concorrenziale l'obiettivo basilare e "storico" dell'organizzazione europea, ed è giusto che lo sia anche per l'esercizio delle competenze del suo esecutivo e della sua Corte. Essendo un obiettivo "specializzato", esso tende a prevalere sul diritto "generale" degli Stati membri (*genus per speciem derogatur*, recita un broccardo dalle infauste conseguenze). La disciplina del mercato entra ovunque, come ha dimostrato la giurisprudenza costituzionale a proposito dell'incidenza della "materia" *tutela della concorrenza* nella potestà legislativa regionale. C'è però un problema: che cosa "contenga" la "materia" non è perimetrato dagli atti di legislazione, ma dalla interpretazione che è data dalla Commissione e dalla Corte. Per esempio, chi ha stabilito che qualsiasi concessione a fini turistici di qualsiasi porzione del demanio marittimo debba soggiacere alla disciplina "pro-concorrenziale" della direttiva Bolkestein? La Commissione e la Corte di giustizia¹⁹ è la risposta: «la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE è decidere in merito alla validità e all'interpretazione degli atti legislativi dell'UE», ha replicato la Commissione ad un'interrogazione parlamentare a proposito (6 luglio 2018). E se la Costituzione italiana (o quella maltese, visto che la demografia non è priva di peso nelle argomentazioni giuridiche della Corte) avesse disposto in un ipotetico terzo comma dell'art. 9 che «le spiagge e le coste sono patrimonio storico inalienabile delle comunità locali e la loro gestione deve assicurarne l'utilità sociale», l'interpretazione pro-concorrenziale si sarebbe arrestata? Probabilmente no, ed è questo il punto.

Se dovessimo ragionare in termini strettamente giuridici, le cose sarebbero splendidamente chiare: come i trattati – e quello di Lisbona con maggior insistenza dei precedenti – affermano e ripetono, le istituzioni europee operano in base al

¹⁸ Riprendo qui considerazioni già svolte in un recente scritto (Bin, 2019c).

¹⁹ C-458/14 e C-67/15.

principio di attribuzione. Il conferimento di poteri ad istituzioni di origine internazionale – quali sono ancora quelle europee – è un’eccezione alla regola che si riassume nel concetto di “sovranità”, appellativo proprio dello Stato: in quanto deroga, essa va interpretato restrittivamente. Ed è proprio questo che si trova scritto e ripetuto nei primi articoli del Trattato dell’Unione europea (con particolare chiarezza negli artt. 4 e 5): non si tratta di un modo passatista di guardare all’Unione europea, è la natura giuridica di essa come definita dai trattati. C’è un però, che l’interpretazione del trattato – e di conseguenza delle clausole di attribuzioni delle competenze – è riservata alla Corte di giustizia. È ad essa che spetta il compito di definire le attribuzioni contenute nei trattati e perciò l’ambito di applicazione del diritto europeo, e quindi delle sue stesse competenze. Come è stato dimostrato dal più attento dei (pochissimi) studi dedicati al tema (Bartoloni, 2018), la Corte di giustizia non ha mai definito con qualche precisione l’ambito di applicazione del diritto europeo: anche perché ‘definire’ significa ‘limitare’ e, in questo caso, ‘auto-limitare’. Perché mai un organo dovrebbe auto-limitarsi, se non per evitare conflitti con altri organi? Ecco perché il “dialogo” tra le Corti – su cui si sono spese migliaia di pagine - è una pietosa finzione, che nasconde un conflitto privo di regolazione. Il conflitto tra le Corti – e aggiungerei nel novero anche la Corte EDU – è un conflitto necessario.

Il “pluralismo delle Carte” porta inevitabilmente il “pluralismo delle Corti”. Di per sé non vi sarebbe nulla di strano, ogni Libro ha il suo Sinodo che ne interpreta i versetti. Ancora la situazione sarebbe gestibile se solo vi fosse un atteggiamento di ecumenica modestia nel tradurre la propria dogmatica in catechesi per il gregge dei fedeli, perché il problema è che il gregge è lo stesso, e di conseguenza il “dialogo” nasconde una ineludibile concorrenza tra i pulpiti. Se noi prendessimo sul serio i trattati istitutivi dell’Unione europea (e altrettanto si può dire della CEDU) capiremo bene dove sta il problema. In entrambi i casi alle rispettive Corti è assegnato il compito di interpretare in via esclusiva il proprio Libro, la tavola dei “diritti” che in essi trovano fondamento. Ma una cosa è interpretare i diritti e definirne il perimetro, un'altra è bilanciarli con altri interessi e diritti, come di solito è richiesto dall’applicazione della norma costituzionale al caso concreto²⁰. Qui il discorso si complica²¹.

Nell’applicare la Convenzione è inevitabile che la Corte europea operi bilanciamenti tra i vari diritti inseriti nella CEDU; così come la Corte di giustizia opera bilanciamenti tra diritti e interessi riconosciuti nei trattati, nella Carta di Nizza e nel diritto derivato. Siccome ogni operazione di bilanciamento fissa una «regola di prevalenza» di un certo

²⁰ Per questa distinzione cfr. Bin (1992), 134.

²¹ Nelle pagine che seguono utilizzo argomentazioni già sviluppate in Bin (2018).

diritto o interesse su un altro, date alcune condizioni di fatto, il prodotto dell'attività interpretativa sarà inevitabilmente l'enunciazione di regole specifiche, ma di portata generale (sono la premessa maggiore del sillogismo giudiziario). Vi è un di più: quasi sempre, almeno uno dei diritti o interessi coinvolti nell'operazione di bilanciamento troverà riconoscimento in più di una Carta; le enunciazioni del diritto non saranno mai conflittuali sino al momento in cui, condizionate dal bilanciamento, non si tradurranno in altrettante regole. Se queste regole fossero perfettamente equivalenti, sovrapponibili, non nascerebbe alcun problema, se non quello dell'inutilità di così tante Carte e Corti. Ma se questa condizione ottimale ed ecumenica non si realizza, ciò accade proprio per la "specializzazione" che l'ordinamento comunitario (e quello convenzionale) presentano: se sono ordinamenti specializzati (e quindi dotati della naturale prevalenza che la *species* esercita sul *genus*), essi pretendono di prevalere sull'ordinamento costituzionale nazionale.

Di per sé questa pretesa non ha alcun argomento decisivo a suo favore. Si tratta di ordinamenti "derivati", che acquisiscono autorità nella misura in cui gli Stati la conferiscano espressamente attraverso le clausole di attribuzione contenute nei trattati. Se è vero – e non solo per l'Unione europea questo è vero – che i trattati affidano ai propri giudici la competenza esclusiva di interpretarli, non mi sembra così pacifico che nell'oggetto "riservato" vi sia anche l'interpretazione delle clausole di attribuzione. Anzi, mi sembra che non possa essere così, perché altrimenti verrebbe meno quel controllo sui poteri conferiti che è implicito nello stesso concetto di attribuzione. Sono piuttosto povere di solidità le affermazioni, pur così frequenti, che leggono nell'art. 11 Cost. una "cessione", per di più definitiva e irrevocabile, di sovranità nei confronti dell'organizzazione europea. L'art. 11, invece, fissa condizioni precise perché si *possa* decidere di *limitare* la sovranità italiana a favore di essa: «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» è una clausola che sottopone la limitazione alla condizione che sia *necessaria* al mantenimento dell'ordinamento e che questo sia rivolto ad assicurare certi obiettivi. Proprio al contrario di quel che spesso si dice, l'art. 11 impone alle nostre istituzioni costituzionali di mantenere il controllo sul modo in cui funzionano (la parità) e operano (i fini) le istituzioni europee (e la CEDU stessa). Non è affatto escluso, quindi, che vi sia anche un controllo dei nostri giudici – e segnatamente della Corte costituzionale – sull'estensione dei poteri attribuiti: non nelle sole forme dei c.d. controlimiti, ma anche su ciò che significano – ossia che la Corte di giustizia afferma significhino – le formule di attribuzione contenute nei trattati e nel diritto derivato. Sono giunti di comunicazione tra i due ordinamenti che sono soggetti all'interpretazione di entrambe le Corti. Che è poi quello che rivendica e fa il Tribunale costituzionale federale tedesco, come mostra il suo "storico" rinvio pregiudiziale alla

Corte di giustizia a proposito dell'OMT²². «La supremazia della costituzione – osserva polemicamente Andrea Morrone²³ - rende il controllo di costituzionalità un principio *limite*, che non può essere derogato di fronte agli opposti principi del primato del diritto europeo e di necessaria applicazione del diritto europeo». È proprio così e non potrebbe essere diversamente, perché il principio della *primauté* è un principio derivato, come “derivato” è l’ordinamento dell’Unione europea. Potrà non piacere a chi auspica maggiore integrazione europea, ma non può che essere il perno fisso del ragionamento del giudice che ha in carico la difesa dell’ordinamento costituzionale.

7. Elogio del «provincialismo costituzionale» della Corte costituzionale

Accadono cose sorprendenti. Se torniamo al problema delle operazioni di bilanciamento operate dalla Corte di giustizia (e dalla Corte EDU), a me sembra evidente che esse non possono produrre risultati che prevalgono sul bilanciamento operato dalla Corte costituzionale: non fosse perché nella Costituzione italiana, per esempio, vi sono diritti e interessi che non trovano uno specifico riconoscimento nella CEDU²⁴ e tantomeno nella Carta di Nizza. È lecito domandarsi perché mai allora una corrente della magistratura che si professa “progressista” dovrebbe preferire il ricorso alla Corte di giustizia piuttosto che alla Corte costituzionale, quando il “Libro” amministrato a Lussemburgo è conclamatamente il manifesto del liberalismo e recalcitra di fronte a un serio riconoscimento dei diritti sociali, che invece appartengono alla genesi del “Libro” amministrato dalla Corte costituzionale. È una domanda a cui non so dare risposta; mi viene solo il sospetto che ci sia un forte desiderio da parte di (alcuni) giudici di liberarsi dall’unico vincolo che argina e giustifica il loro ruolo: la soggezione alla legge, disposta dall’art. 101.2 Cost. In nome di che cosa?

La risposta va forse cercata nella diffusa convinzione che si possa e debba superare il «provincialismo costituzionale» e perseguire la costruzione di un modello più aperto di tutela dei diritti, puntando ad un orizzonte più vasto, universale: i giudici resterebbero il perno della tutela dei diritti, ma sfumerebbe la centralità della legge e del giudizio di legittimità della Corte costituzionale su di essa; e quindi arretrerebbe dal proscenio la stessa Costituzione italiana. A subentrare sarebbero le Carte dei diritti e la giurisprudenza delle relative Corti, e in più il vasto mondo dei trattati internazionali.

A me sembra uno scenario che sarebbe bene rimuovere dalla cultura costituzionalistica. Come già ho osservato, la teoria della “tutela multilivello” dei

²² BVerfG, *Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Januar 2014 - 2 BvR 2728/13*. Sul carattere sistematico della posizione assunta dalla Corte tedesca appare più "sistemica", cfr. Guarnier (2014), 275-295.

²³ Morrone (2019), 261.

²⁴ Cfr. Luciani (2007), 97 ss.); Luciani (2006), 1661 ss.; Guazzarotti (2014).

diritti, molto condivisa dalla dottrina italiana, è frutto di un errore logico, prima ancora che giuridico (Bin, 2018). Le costituzioni e i diritti sono prodotti della storia; la storicità dei diritti si perde nella dimensione globale (o universale) dei diritti umani, che sembra oggi attrarre l'attenzione di tanti. In una dimensione a-storica, i diritti sono apoliti, sono attribuiti non sulla base della cittadinanza e di ciò che essa significa, ma riconoscibili a un uomo generico, ridotto alla «astratta nudità dell'essere-nient'altro-che-uomo»²⁵. I diritti sono ridimensionati a quel massimo comun divisore che non può «non connotare l'identità della persona, di qualsiasi persona»²⁶. Può ridursi a questo ciò che la storia costituzionale ci ha consegnato? Quale sarebbe il *fondamento giuridico* di questa trasformazione?

Qui si pone il problema dell'integrazione europea. Ma, per parlare sensatamente di essa, soprattutto se si vuole coltivare la prospettiva di una più intensa integrazione (prospettiva che – sia detto per inciso – mi trova assolutamente favorevole), bisogna partire dai fondamenti, dalle basi e dai cardini su cui il sistema *attuale* è impostato. Piaccia o non piaccia, il cardine attorno cui *oggi* ruota il sistema è il *principio di attribuzione*, che regola i rapporti tra gli ordinamenti nazionali e quelli di origine internazionale, quali l'Unione europea. L'autorità “di diritto internazionale” delle istituzioni europee si fonda su trattati, e l'autorità “di diritto costituzionale” dei trattati deriva a sua volta dalla legge ordinaria che ne ha ordinato «*piena e completa esecuzione*». La «limitazione di sovranità» a favore di organizzazioni tra Stati, che l'art. 11 Cost. consente, ma a certe condizioni, trova nel *principio di attribuzione* la sua delimitazione. Il legislatore ordinario, che agisce in attuazione dell'art. 11 Cost., non può *attribuire* alle organizzazioni internazionali poteri di cui lui stesso non disponga liberamente essendo "vincolato" dalla Costituzione. La revisione dell'art. 117.1 Cost. ha introdotto l'obbligo per tutte le fonti primarie interne di rispettare gli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea e dagli altri trattati internazionali; ma ciò non ha cambiato né la soggezione del giudice italiano alla legge né la riserva alla Corte costituzionale del *judicial review*, che potrà essere attivato anche per la violazione della disposizione costituzionale appena citata.

Si potrà irridere al «provincialismo costituzionale» delle Corti nazionali, ma il rispetto dei principi costituzionali che conformano un ordinamento giuridico sono parte di quei valori che generalmente si compendiano nel principio di legalità e dello Stato democratico di diritto, parte di quella *cultural heritage* di cui l'Europa mena (giustamente) vanto. Sono principi a cui i giudici comuni *devono* attenersi e a cui non possono derogare in nome di una ideologia politica – perché di questo si tratta – che li vorrebbe liberi dal vincolo alla legge: ideologia politica a cui li induce sia l'attivismo della Corte EDU, nella sua pretesa di costituirsi come “corte costituzionale”, sia la

²⁵ Arendt, H. (2004), 415.

²⁶ Flick (2003), 147.

faciloneria con cui la Corte di giustizia sollecita i giudici nazionali a disapplicare le leggi nazionali che essa giudica incompatibili con le norme europee.

Ciò mi porta ad una conclusione. L'integrazione europea è un grande e affascinante progetto *politico*: un percorso che – mi auguro in cuor mio – gli Stati saranno chiamati a percorrere, risuscitando un'idea che era dei padri fondatori ma che poi si è persa, sostituita da una concezione liberistica delle funzioni dell'Europa che ha portato alla disaffezione di tanta parte delle popolazioni dell'Unione. È un ritorno della *politica* quello che è necessario, perché il *deficit* delle istituzioni europee è *politico*, prima ancora che democratico²⁷, nasce dal fatto che la politica ha lasciato il campo libero al dominio del mercato, della ideologia liberista e del capitale finanziario. La debordante giurisprudenza della Corte di giustizia e la sua cifra smaccatamente pro-mercato è semplicemente la conseguenza dell'assenza di una linea tracciata dagli organi politici dell'Unione, e quindi dagli Stati. L'assenza della politica lascia che l'ordine delle priorità sia dettato dal mercato e che la Corte, mantenendo salda l'identificazione del diritto europeo con gli interessi del mercato e della libera concorrenza, espanda le regole del mercato libero assieme all'ambito di applicazione dell'ordinamento di cui è interprete.

Queste affermazioni potranno sembrare eccessive e troppo categoriche. Ma a me sembrano molto più realistiche della prospettiva *à la page* che emerge frequentemente dalle riviste giuridiche e a cui anche Andrea Morrone sembra guardare con favore nell'articolo da cui ho preso spunto. È l'idea che l'integrazione europea possa rafforzarsi attraverso il diritto e i giudici, attraverso il ricorso a questa o a quest'altra Corte cercando una «tutela più intensa» dei diritti individuali. Un'idea che prescinde dal riflettere su alcune semplici domande: quali sono i diritti per cui si ricorre e a cui la Corte di giustizia si è sinora dimostrata disposta ad accordare tutela? Se è vero – come sostiene Morrone, criticamente – che «la Corte costituzionale pretende di inserirsi, da una posizione di *egemonia*, all'interno della rete giudiziaria su cui regge l'integrazione europea», mi verrebbe da notare che la pretesa della Corte non riguarda (se non indirettamente) la *propria* egemonia, ma quella della Costituzione italiana; e che l'integrazione europea non può reggersi su una “rete giudiziaria”, priva di quel substrato politico che dia ad essa legittimazione. È strano – almeno a me pare – che si critichi la Corte per la supposta tendenza a sconfinare dal recinto della giurisdizione ed invadere lo spazio della politica, e poi si accetti acriticamente la prospettiva che sia la Corte di giustizia a procedere ad un progetto di integrazione europea da cui la politica è, purtroppo, ancora del tutto assente.

²⁷ Cfr. Weiler (2016), 322.

- Arendt, H., *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004.
- Bartoloni M. E. (2018), *Ambito d'applicazione del diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali. Una questione aperta*, Napoli, ESI.
- Bin R., Bergonzini C. (2006), *La Corte costituzionale in Parlamento*, in "Effettività" e "seguito" delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, Napoli, ESI, pp. 215 ss.
- Bin R. (1992), *Diritti e argomenti*, Milano, Giuffrè.
- Bin R. (2017), *Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, Rassegna 6/2017 e in *Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere*, a cura di G. Ferri, Napoli, ESI, 95 ss.
- Bin R. (2018), *Critica della teoria dei diritti*, Milano, Franco Angeli.
- Bin R. (2019a), *Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti*, in *Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale* 2019, 11 ss.
- Bin R. (2019b), *La Corte, i giudici e la dignità umana*, editoriale del fasc. 2/2019 di *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*
- Bin R. (2019c), *Giurisdizione e ruolo delle Corti costituzionali nel processo di integrazione europea*, in *DPCE* 2019, 905 ss.
- Brunelli G. (2010), *Minoranze sociali, norme discriminatorie e funzione del giudice costituzionale*, in *La «società naturale» ed i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Giappichelli, Torino, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, 45 ss.
- Conti R. (2017), *La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto Ue*, in *Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai trattati di Roma*, a cura di A. Ciancio, Torino 2017, 75 ss.
- Flick G.M. (2003), *I diritti umani nell'esperienza europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?*, in *Pol.dir.*, 142 ss.
- Gerhardt M. J. (2007), *Constitutional humility*, in *U. Cin. L. Rev.*, 76(1), 23 ss.
- Guarnier T. (2104), *Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale*, Napoli, ESI.
- Guazzarotti A. (2014), *Novità nei rapporti tra giudici nazionali e Corte EDU: la dottrina del "doppio binario" alla prova dei casi (e dei conflitti) concreti*, in *Giur. Cost.* 2014, 3025 ss.
- Luciani M. (2006), *Costituzionalismo "irenico" e costituzionalismo "polemico"*, in *Giur. cost.* 2006, 1644 ss.
- Luciani M. (2007), *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Foro amm.* 2007, 87 ss.
- Mangia A. (2019), *L'interruzione della Grande Opera. Brevi note sul dialogo tra le Corti*, in *Dir.pubbl.com.eu.* 2019.
- Morrone A. (2019), *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali* 2019, 251 ss.

Ruggeri A. (2008), *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in *Rivista AIC* 2008.

Ruggeri A. (2010), *Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali*, in *Pol. Dir.*, 3 ss.

Ruggeri A. (2018a), *I diritti sociali al tempo delle migrazioni*, in *Osservatorio AIC* 2/2018.

Ruggeri A. (2018b), *Trasformazioni della costituzione e trasformazioni della giustizia costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2018, 1 ss.

Vermeule A. (2006), *Judging under Uncertainty. An Institutional Theory of Legal Interpretation*, Cambridge, Mass.-London, 2006.

Weiler J.H.H. (2016), *Epilogue: Living in a Glass House*, in *Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union*, a cura di C. Closa e D. Kochenov, Cambridge, Cambridge U.P., 313 ss.